



Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 – Fax 0835/581208  
P.Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 [www.comune.pisticci.mt.it](http://www.comune.pisticci.mt.it)  
-UFFICIO DEL SINDACO-

Prot. n. \_\_\_\_\_

Ordinanza n.203 del 30.12.2023

**Oggetto:** Divieto di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici sul territorio comunale.

## IL SINDACO

### Considerato che:

- durante le festività natalizie ed in occasione della notte di Capodanno è consuetudine festeggiare con l'accensione ed il lancio di artifici pirotecnici di ogni categoria;
- questa usanza di lanciare botti e petardi ha causato in passato lesioni, anche gravi, alle persone che li maneggiavano o che ne venivano accidentalmente colpiti;
- il pericolo legato all'uso dei petardi riguarda anche quelli per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici;
- lo scoppio degli artifici pirotecnici costituisce pericolo e può arrecare un danno anche gli animali domestici ed alla fauna selvatica;
- ogni anno, per effetto delle esplosioni del materiale pirotecnico si registrano e riscontrano danni al patrimonio pubblico e/o privato ed il materiale che residua dell'uso di fuochi e petardi si disperde nell'ambiente deturpando il decoro urbano e pregiudicando l'igiene pubblica delle strade;
- inoltre detta usanza costituisce una fonte di inquinamento ambientale in ragione dell'emissione di sostanze inquinanti prodotte dalle esplosioni, con notevole peggioramento dei valori atmosferici nei giorni a seguire, con particolare riferimento alle polveri sottili e all'emissione di sostanze nocive per la salute delle persone;
- i rischi descritti riguardano non solo gli artifici esplosivi la cui vendita è espressamente vietata ma anche quelli ammessi alla libera vendita;

**Ritenuto**, pertanto, che è necessario salvaguardare l'incolumità psicofisica di cittadini ed animali, la fruibilità degli spazi urbani, nonché promuovere e tutelare il decoro urbano ed il patrimonio pubblico e privato;

### Visti:

- gli artt. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000,
- la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L 23 maggio n. 92;
- l'art 57 del TULPS;
- il D.Lgs. del 04/04/2010 n.58 modificato con D.Lgs. del 25.09.2012 n. 176;

- la legge 689/1981 e smi;
- l'art, 54 D.Lgs. n. 267/2000 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al sig. Prefetto di Matera;

## **ORDINA**

**dalle ore 18:00 del giorno 31 dicembre 2023 e sino alle ore 6:00 del 1 gennaio 2024** è fatto divieto di esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi, in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all'interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Il divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza,

Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose, ect

Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

È vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.

## **AVVERTE**

che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis de! D.lgs. 267/2000, di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art, 20, comma 5, della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Pisticci e sul sito web istituzionale dell'Ente.

- Gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori,

## **AVVERTE che**

avverso il presente provvedimento è ammesso;

ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro il termine di trenta giorni nelle forme di legge;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (ai sensi degli artt. 29 e 41 D.lgs 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di sessanta giorni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi dell'art 8 e ss. del DPR, 24 novembre 1971 n, 1199) entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente provvedimento

## **DEMANDA**

Al Comando Polizia Locale ed a tutte le altre forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

## DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa mediante PEC a:

- Prefettura di Matera;
- Questura di Matera
- Comando Stazione Carabinieri di Pisticci e Marconia
- Comando Polizia Locale di Pisticci;
- Al Commissariato Polizia di Pisticci;
- Carabinieri Corpo Forestale dello Stato – Pisticci
- Al Comando Vigili del Fuoco

**Dalla Residenza Municipale, addì 30 dicembre 2023**

**IL SINDACO**

**Dott. Domenico Alessandro ALBANO**